


**COSTO RICONGIUNZIONE ART.2 LEGGE N.29/79  
NEO IMMESSI IN RUOLO DAL 01/09/2009  
PREMIATO CHI HA SEGUITO I CONSIGLI  
DELLO SNALS DI VERONA**

**E L'INPDAP DI ROMA C O N F E R M A**



L'INPDAP DI ROMA CON NOTA DIVULGATIVA **Prot. n.10560 del 03/08/2010**

**CONFERMA** quanto riportato nella scheda snals di Verona

<i>scheda redatta il giorno</i>	<i>alle ore</i>
<i>lunedì 2 agosto 2010</i>	<i>18.55.29</i>

## **Modifica all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29**

Il comma 12-decies apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. **Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010** (data di entrata in vigore della legge in esame) l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

### **Collegamenti ai documenti:**

(cliccare su [http://](#)per aprire il file)

Scheda snals verona del 02/08/2010

[http://www.](#)

Nota divulgativa INPDAP Roma

[http://www.](#)



**a cura del Prof. Renzo Boninsegna**

***scheda redatta il giorno***

***alle ore***

***mercoledì 4 agosto 2010***

***17.14.19***